

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica.

«Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in zona sismica, di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, perché l'art. 83, comma 2, di tale decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime (Cass. pen., sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 22312). ».



11523/13

23

UFF. TEC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

- Presidente - SENTENZA
N. 2906/2012

Dott. SILVIO AMORESANO

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 15452/2012

Dott. MARIPIA GAETANA SAVINO

- Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TAMPELLINI TIZIANO N. IL 25/06/1947

avverso la sentenza n. 781/2010 TRIBUNALE di RAVENNA, del
29/06/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *SANTO SILVACI*
che ha concluso per l'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA
SENTENZA IMPUGNATA, PER ESSERE IL REATO ESTINTO PER
PRESCRIZIONE

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 29 giugno 2011, il Tribunale di Ravenna ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputato odierno ricorrente alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli artt. 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato opere edilizie in zona simica senza averle denunciate e senza avere richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico delle Regione (fatto accertato il 30 gennaio 2007).

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite i difensori, due distinti ricorsi per cassazione, rilevando: 1) la violazione dell'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, perché lo stesso Tribunale avrebbe affermato che l'area in cui i lavori si erano svolti era da considerarsi a bassa sismicità, ma avrebbe ritenuto comunque sussistente l'obbligo di dotarsi di preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale; 2) la mancanza della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3.1. - Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata

declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (*ex plurimis*, sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).

3.2. - I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non ricorrono certamente nel caso di specie, con riferimento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.

3.2.1. - Il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe considerato che le opere edilizie erano state realizzate in una zona a bassa sismicità - è infondato.

Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in zona sismica, di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, perché l'art. 83, comma 2, di tale decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime (Cass. pen., sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 22312). Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che la denuncia in questione è stata presentata ben dopo l'effettivo inizio dei lavori.

3.2.2. - Il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge - è del pari infondato, perché la motivazione della sentenza censurata risulta, sul punto, sufficiente, facendo riferimento a precedenti penali ritenuti ostativi.

3.3. - Il reato, contestato come commesso il 30 gennaio 2007, risulta, in conclusione, prescritto, alla data del 1° aprile 2012, trattandosi di contravvenzione, per la quale è previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, primo comma, 160, 161 cod. pen., un termine massimo complessivo di 5 anni e tenuto conto delle sospensioni della prescrizione intervenute.

4. - La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Emilia-Romagna.

P.Q.M.



3 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Ordina che copia della sentenza sia trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

